REGOLAMENTO (CEE) N. 341/89 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3711/88 che fissa, per la campagna 1988/1989, il massimale indicativo per l'importazione in Portogallo di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251,

considerando che, a norma dell'articolo 249 dell'atto di adesione, l'olio d'oliva è soggetto al meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS); che l'articolo 251 dello stesso atto dispone che, in linea di massima, all'inizio di ogni campagna di commercializzazione venga elaborato un bilancio in funzione delle previsioni di produzione e di consumo in Portogallo di olio d'oliva; che il massimale indicativo fissato si basa su siffatto bilancio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3711/88 della Commissione [1] ha fissato il massimale indicativo per la campagna 1988/1989; che tale regolamento ha inoltre limitato per ogni trimestre il quantitativo per il quale possono essere chiesti titoli MCS;

considerando che per facilitare l'approvvigionamento del Portogallo durante una campagna deficitaria è opportuno sopprimere il limite trimestrale introdotto dal regolamento (CEE) n. 3711/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3711/88 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 1*

Il massimale indicativo per le importazioni in Portogallo di olio d'oliva dei codici NC 1509 e 1510 00 proveniente dagli altri Stati membri è fissato per il periodo compreso tra il 1° novembre 1988 e il 31 ottobre 1989 a 6 000 t. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

[1] GU n. L 325 del 29. 11. 1988, pag. 40.